

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 381/91

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 28 GIU. 2010

N. 481

OGGETTO: INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA PER IL QUINQUENNIO AA.SS. 2011/2012 - 2015/2016

3^a COMMISSIONE CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Giuseppe SCOPELLITI Presidente	X	
2 Antonella STASI Vice Presidente	X	
e gli Assessori	=====	=====
3 Pietro AIELLO	X	
4 Mario CALIGIURI	X	
5 Fabrizio CAPUA	X	
6 Antonio Stefano CARIDI	X	
7 Giuseppe GENTILE	X	
8 Giacomo MANCINI	X	
9 Francesco PUGLIANO	X	
10 Francescantonio STILLITANI	X	
11 Domenico TALLINI	X	
12 Michele TREMATERRA		X

Inviata al Dipartimento
Cultura
il **5 LUG. 2010**

Inviata al Consiglio Regionale
il **5 LUG. 2010**

Inviata alla Corte dei Conti
il _____

L'Assessore

Assiste il ~~Segretario~~ DIRIGENTE GEN.LE FRANCESCO ZOCACI

Delibera N. _____ del _____
Cap. _____ Bilancio _____

Il Dirigente Generale

STANZIAMENTO Euro _____
VARIAZIONI + O - Euro _____
TOTALE Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI Euro _____
DISPONIBILITÀ Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro _____
IMPEGNO N. _____ DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Il Dirigente di Settore
Dot.ssa Stella Tallarico

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr.ssa M. Antonella Cauteruccio
Il Dirigente di Servizio
Antonella

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA
- 6 LUG. 2010
PROT. N. 2236

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il Dlgs 31 marzo 1998 n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione della Legge 59/97";

VISTO in particolare l'art.138 del decreto citato che attribuisce alle Regioni la funzione di programmazione dell'offerta formativa integrata e dell'organizzazione della rete scolastica;

VISTO il DPR 18 giugno 1998 n. 233:"Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della Legge 59/97";

VISTO l'art.139 della L.R. 34/2002 che disciplina la programmazione della rete scolastica, stabilendo che il Consiglio regionale formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali;

VISTA la Legge 53/2003 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale " e successivi decreti di attuazione;

VISTO il Dlgs 17 ottobre 2005 n. 226 e s. m. e i. che prevede "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge 53/2003";

VISTA la Legge 6 agosto 2008 n. 133 art.64:

VISTI:

- lo Schema di Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo didattico dei Licei, ai sensi dell'art.64 c.4, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 , convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- lo Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dell'art.64 c.4, del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- lo Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai sensi dell'art.64 c.4, del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento per l'istruzione prot. n AOODPIT/37 dell' 8.01.2010 concernente la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa;

RICHIAMATO il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche approvato con D.G.R. n. 11 del 9.1.2009 e ratificato con delibera di Giunta Regionale n. 889 del 23.12.2009;

RILEVATO che in alcuni ambiti territoriali della regione Calabria si evidenziano, anche in conseguenza delle variazioni della popolazione scolastica di riferimento, diversi mutamenti negli assetti delle istituzioni scolastiche oggetto del Piano di Dimensionamento approvato con DGR n.889/2009 ;

CHE tali cambiamenti richiedono una attenta valutazione sugli aspetti qualitativi dell'offerta formativa regionale connessi alle dimensioni ed all'ubicazione delle istituzioni scolastiche;

CHE, pertanto, occorre procedere ad una parziale riorganizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali competenti;

CONSIDERATA l'esigenza di procedere all'approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria, nel testo allegato che è parte integrante del presente atto;

SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto scuola in appositi incontri del 18/05/2010 e del 18/06/2010;

SENTITI l'ANCI, l'UPI e l'USR nell'incontro del 7.6.2010;

SENTITI i Dirigenti scolastici nell'incontro del 16 giugno 2010;

RILEVATA l'esigenza di provvedere ad emanare tali indirizzi in tempo utile per rispettare le scadenze previste dal MIUR per l'attivazione delle procedure inerenti gli aspetti organizzativi conseguenti alle decisioni della programmazione territoriale in materia, nonché per consentire agli Enti Locali, all'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;

SU conforme proposta dell'Assessore alla Cultura e Beni Culturali Prof. Mario Caligiuri formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate;

A voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato di:

1. approvare gli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Calabria, nel testo allegato che è parte integrante della presente deliberazione;
2. ribadire che la istituzione di nuovi indirizzi di studio deve conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa locale e garantire l'esercizio del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie rispettando i vincoli correlati alla consistenza delle dotazioni di organico;
3. trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.139 della L.R. 34/2002;
4. demandare al competente Dipartimento 11 l'attuazione dei provvedimenti consequenziali al presente atto;
5. disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to SCOPELLITI
DIRIGENTE
Il Segretario: f.to ZOCCALI

Copia conforme per uso amministrativo

Li 5 LUG. 2010



IL SEGRETARIO

“INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA” per il quinquennio aa.ss. 2011/2012 - 2015/16.

PREMESSE

Gli indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Calabria producono i loro effetti a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 ed hanno validità quinquennale e s’intendono dinamicamente adeguati alla normativa di settore che regola la materia e conseguentemente aggiornati in modo automatico.

Tali indirizzi sono predisposti in un contesto normativo non completamente e compiutamente definito. Infatti non si è ancora concluso il processo di attuazione del titolo V di cui alla legge 3/2001 che, per l’istruzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la determinazione “dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e delle “norme generali sull’istruzione” e riconosce alle Regioni una competenza concorrente nelle politiche educative ed esclusiva nelle politiche formative.

Nel contempo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle lettere f-bis) e f-ter) del comma 4 dell’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, aggiunte entrambe dalla relativa legge di conversione n. 133 del 2008 relative alla definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica, poiché si è in presenza di disposizioni che non sono riconducibili alla categoria delle norme generali di cui all’art. 117, 2° comma, lettera n), Cost., e non possono, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato.

Sono, invece, pienamente operativi gli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 112/98 che consentono alle Regioni e agli Enti locali di intervenire sul dimensionamento e l’organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le disposizioni contenute nel D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, concernenti i criteri generali, i parametri ed i tempi per il dimensionamento della rete scolastica e per la correlata programmazione dell’offerta formativa, restano, al momento, confermate anche in funzione dei tempi e delle procedure finalizzate all’avvio dell’anno scolastico 2011/2012.

Fermo restando il suaccennato quadro di riferimento, si ritiene di dover sottolineare che il dimensionamento della rete scolastica e l’attività di programmazione dell’offerta formativa, a livello regionale, devono essere in ogni caso compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata a ciascuna Regione in base alla normativa vigente.

La determinazione delle dotazioni organiche complessive costituisce infatti competenza esclusiva dello Stato, come ribadito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 (punto 34) e come peraltro già previsto dall’art. 138 comma 1°, lett. b) del Decreto legislativo n. 112/1998, che attribuisce alle Regioni la competenza sulla programmazione della rete scolastica “nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie”.

Nell’a.s. 2010/2011 gli indirizzi di studio e relative articolazioni previsti dal riordino del secondo ciclo, hanno trovato coerente corrispondenza e conseguente confluenza tutti gli indirizzi di studio preesistenti, sia di ordinamento che sperimentali, questi ultimi ricondotti peraltro ad ordinamento dal regolamento ministeriale di cui al D.M. n. 234/2000, nonché i relativi diplomi conclusivi nei percorsi formativi.

Si ritiene necessario procedere alla definizione di nuovi indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Calabria i cui interventi decorrono a partire dall'a.s. 2011/12 e fino all'a.s. 2015/2016. Gli interventi dovranno perseguire i seguenti due obiettivi principali:

1) integrazione degli interventi di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa con i criteri di formazione delle classi e i criteri e i parametri per la determinazione complessiva degli organici, che rientrano nelle "Norme generali sull'Istruzione" di pertinenza esclusiva dello Stato;

2) ampliamento dell'Offerta Formativa ed, in particolare, per il II Ciclo di istruzione, creando le condizioni necessarie per favorire nuovi sbocchi occupazionali ed universitari per i giovani diplomati correlando gli interventi ai settori economici e produttivi rispetto ai quali la Regione possiede enormi potenzialità di sviluppo.


In concreto, in relazione all'avvio del nuovo impianto ordinamentale del secondo ciclo, questo Assessorato, fermo restando il pieno rispetto delle competenze delle Regioni, ha già attivato le opportune interlocuzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, al fine di ricevere ogni utile collaborazione e supporto nell'ottica di una sollecita definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa.

In tale ottica le Articolazioni Territoriali provinciali dell'U.S.R. offriranno alle Province il loro contributo per l'individuazione delle condizioni necessarie per l'attivazione delle opzioni, previste per alcune tipologie di istituti dalla Riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, sempre ovviamente nel rispetto dei vincoli correlati alla consistenza delle dotazioni di organico.

FINALITA'

Il dimensionamento rappresenta l'atto fondamentale della organizzazione della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa sul territorio e risponde alle seguenti esigenze:

- 1) Valorizzare l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche assicurandone la stabilità nel tempo;
- 2) Offrire a ciascuna comunità locale una pluralità di scelte articolate sul territorio;
- 3) Inserire ed accompagnare i giovani stimolando la capacità di apprendimento, di socializzazione e il loro ingresso nel mondo del lavoro;
- 4) Rendere le istituzioni scolastiche e le loro reti interlocutori privilegiati di enti locali e di altre istituzioni operanti sul territorio;
- 5) Ampliare l'offerta formativa sul territorio con particolare riferimento agli istituti secondari di II Grado, anche attraverso:
 - a. la soppressione di indirizzi di studio non più rispondenti alle esigenze formative degli studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione delle scienze, della tecnologia e della didattica, agli sbocchi professionali;
 - b. l'avvio di nuovi indirizzi finalizzando i processi di riforma all'incremento/differenziazione dell'opportunità di apprendimento, alla diminuzione dell'insuccesso scolastico e del drop-out, al potenziamento dei processi di orientamento e riorientamento, alla valorizzazione degli interessi e alle attitudini di ciascuno studente;
 - c. la istituzione di nuovi indirizzi di studio per conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa locale e per garantire l'esercizio del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie;
 - d. sviluppare l'alternanza scuola-lavoro di cui al Dlgs 15 aprile 2005 n.77, come metodo curriculare, del fare scuola, anche al fine di "imparare ad intraprendere";



- e. opportuni interventi sugli istituti con un numero di studenti superiore a 1000. Tali interventi dovranno prevedere anche un'efficace azione di orientamento nei confronti degli studenti delle scuole medie e perseguire le seguenti ulteriori finalità:
- i. elevare l'efficacia dell'azione di direzione e gestione dell'istituzione scolastica;
 - ii. ottimizzazione della distribuzione degli studenti sul territorio di riferimento;
 - iii. riportare il numero degli studenti al di sotto del numero massimo di 900 stabilito dalla norma evitando sdoppiamenti;
 - iv. ridurre la mobilità degli studenti;
 - v. ridurre il problema e i costi dei trasporti.

A) ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

La funzione di organizzazione della rete scolastica riguarda sia la complessiva organizzazione della rete, sia interventi parziali, comprendendo anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole.


I suddetti interventi devono necessariamente:

- garantire il rispetto del principio di uguaglianza e pluralità di scelte nell'accesso all'offerta formativa nonché una distribuzione efficace del personale tra le istituzioni scolastiche, un utilizzo e una gestione ottimale degli edifici e delle attrezzature scolastiche, migliore fruibilità dei servizi per l'accesso e la frequenza;
- integrarsi con i criteri di formazione delle classi e i criteri e i parametri per la determinazione complessiva degli organici, che rientrano nelle "Norme generali sull'Istruzione" di pertinenza esclusiva dello Stato;
- risultare in ogni caso compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata alla Regione in base alla normativa vigente.

PARAMETRI E CRITERI

L'organizzazione della rete scolastica deve tenere conto dei seguenti parametri (DPR.233/98):

- a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, devono avere un numero di alunni compreso tra 500 e 900;
- b) per le istituzioni scolastiche site nei comuni montani (per comuni montani si intendono quelli di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, richiamati dall'art.1 della legge 25 luglio 1952, n.991 ed in base alla Direttiva n. 268/75/CEE), o nelle aree geografiche caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche (riconosciute ai sensi della legge del 15.12 1999, n. 482), il numero minimo di alunni previsto dal precedente punto a) è ridotto fino a 300 alunni;
- c) qualora l'istituzione scolastica aggreghi più comuni, è possibile concedere la deroga (300 alunni) solo in presenza di una prevalenza di comuni montani; nel caso in cui il numero dei comuni montani sia uguale a quello dei comuni non montani, la deroga si applica se la popolazione complessiva dei comuni montani supera quella dei comuni non montani;
- d) se il riconoscimento della minoranza linguistica riguarda solo una frazione o quartiere del territorio comunale, la deroga non opera per l'intero territorio comunale bensì si applicano i parametri in deroga riferiti ai singoli plessi (o punti di erogazione del servizio) ricadenti nella predetta frazione o quartiere;
- e) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a), fatti salvi, per gli istituti



superiori, la previa verifica e il rispetto di quanto previsto al punto 5 lett. e) del paragrafo finalità;

f) è consentita la deroga per gli istituti di istruzione di II grado (300 alunni) con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata regionale;

g) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia;

h) l'unificazione degli istituti di II grado, si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia; si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora separatamente, non rientrano nei parametri di cui ai punti a) e b) e assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore";

i) la preclusa la verticalizzazione di nuovi istituti di istruzione di I e II grado;

l) in ciascun istituto di istruzione di II grado dovranno funzionare indirizzi quanto più possibile omogenei.

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

1) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;

2) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni. Nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;

3) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;

4) negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso quinquennale;

5) è preclusa la formazione di pluriclassi per tutte le tipologie di scuole.

Per le scuole site nei comuni montani e nelle aree geografiche, frazioni o quartieri, caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche, di cui alla lettera b), c) e d) del punto precedente, sono stabiliti i seguenti parametri:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;

- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;

- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 36 alunni;

- le sedi coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica di scuola secondaria di secondo grado sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso intero.


Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel rispetto dei parametri sopra indicati, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%.

In particolare, nelle motivazioni, i Comuni competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente nonché alla idoneità in termini di sicurezza;

- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;

- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).



Le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel distretto formativo (ambito) di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori ;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

B) OFFERTA FORMATIVA

A partire dall'anno scolastico 2010/2011 sarà avviata la riforma del riordino complessivo dell'istruzione secondaria di II grado.

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa per il quinquennio aa.ss. 2011/12-2015/2016, vengono formulati i seguenti indirizzi:

- a) I piani dell'offerta formativa devono essere il risultato di un accordo con i soggetti che a vario titolo operano per lo sviluppo socio-economico del territorio, contribuendo così alla crescita delle conoscenze e delle competenze delle persone che lavorano;
- b) I piani dell'offerta formativa individueranno momenti di sinergia tra sistema formativo da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali legate al territorio e sistema della ricerca dall'altro, interagendo con le azioni sviluppate nell'ambito del POR-Fondo Sociale Europeo;
- c) I piani dell'offerta formativa dovranno essere fortemente orientati verso i possibili sviluppi occupazionali dell'area di riferimento, incentivando la presenza di strutture scolastiche in grado di attivare corsi di alta specializzazione in sintonia con le particolari destinazioni socio-economiche di quel territorio, favorendo così la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, in previsione dell'avvio del sistema post-secondario;
- d) In merito all'istruzione professionale vengono promossi protocolli d'intesa tra la Regione e l'U.S.R. per definire il ruolo integrativo e complementare che gli istituti professionali dovranno svolgere per la realizzazione di un'offerta formativa coordinata di istruzione e di istruzione e formazione professionale, finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali di durata triennale, stabilite a livello nazionale con l'accordo in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, in relazione all'assolvimento del diritto-dovere di cui al Dlgs. n.76/05;
- e) I piani dell'offerta formativa dovranno tener conto delle esperienze maturate nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e della terza area, per favorire l'integrazione tra il sistema scolastico ed il mondo del lavoro;
- f) In relazione all'attuazione della Riforma potrà essere autorizzato:
 - Il completamento dei corsi di studio, il cui avvio in forma di bienni o trienni sia già stato autorizzato in precedenti programmazioni;
 - La soppressione di indirizzi di studio non più rispondenti alle esigenze formative degli studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione delle scienze, della tecnologia e della didattica, agli sbocchi professionali con la sostituzione di nuovi indirizzi .
 - La istituzione di nuovi indirizzi di studio per conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa locale e per garantire l'esercizio del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie. I nuovi indirizzi dovranno tener conto dei seguenti criteri:
 - 1) rispettare le dinamiche demografiche riferite alla fascia corrispondente al ciclo primario e secondario ed i flussi di iscrizioni per le diverse tipologie di indirizzi di studio registrati nel triennio precedente;



- 2) verificare la disponibilità di strutture, risorse strumentali e di attrezzature necessarie per l'attivazione del nuovo indirizzo di studio e l'adeguatezza dei trasporti;
- 3) verificare l'esistenza di indirizzi affini o identici nell'ambito funzionale e nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini comunali e/o sub comunali;
- 4) rispettare i vincoli correlati alla consistenza delle dotazioni di organico.
- 5) tenere conto delle vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali locali;

PROCEDIMENTO E COMPETENZE

Le Province e i Comuni procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo i parametri e criteri in precedenza indicati, previa acquisizione del parere obbligatorio, non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali.

Le operazioni di dimensionamento devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con le istituzioni scolastiche, con le rispettive Articolazioni Territoriali Provinciali dell'USR, con le organizzazioni sindacali e ogni altro soggetto interessato, al fine di favorire la massima partecipazione.

Comuni

I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado site sul proprio territorio o comunque che interessano la propria popolazione, approvano con apposito atto deliberativo le proposte di piano relative al dimensionamento, provviste dei pareri, obbligatori ma non vincolanti, delle istituzioni scolastiche interessate, e li trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Province

Le Province, competenti per le scuole secondarie di II grado, acquisiti i pareri delle istituzioni scolastiche interessate, e sulla base degli atti deliberativi dei Comuni per le scuole del I ciclo d'istruzione, formulano una ipotesi di piano di dimensionamento scolastico provinciale .

Ai fini del mantenimento dell'autonomia non dovrà essere conteggiato il numero degli alunni che andranno a confluire negli istituendi CPIA .

L'ipotesi di piano viene discussa in sede di conferenza provinciale. Alla conferenza provinciale, strumento organizzativo di coordinamento e di concertazione, partecipano i Comuni, l'Articolazione Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale, le OO.SS., le Associazioni dei Dirigenti scolastici, le Comunità Montane, ed i rappresentanti dei settori provinciali e regionali della pubblica istruzione e della formazione e lavoro.

I Consigli Provinciali valutati gli esiti della conferenza provinciale, approvano il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, e lo trasmettono alla Regione Calabria - Dipartimento 11, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale, **entro il 30 ottobre.**

Regione

La Regione, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale in merito alla disponibilità di risorse umane e finanziarie, entro 60 gg. dalla ricezione dei Piani provinciali, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli interventi con i criteri e gli indirizzi regionali, ovvero procedere alla verifica dei Piani provinciali nel rispetto delle disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 139 della legge regionale 34/2002.

h

In assenza di rilievi, le decisioni contenute nei Piani provinciali hanno effetto dal successivo anno scolastico. La Regione prende atto dei piani provinciali e delibera con successivo atto il piano regionale di dimensionamento.

Ufficio Scolastico Regionale ed Articolazioni Territoriali Provinciali dell'USR

L'Ufficio Scolastico Regionale, in base alla normativa vigente verifica la compatibilità dei Piani provinciali con la consistenza della dotazione organica assegnata alla Regione ed adotta, in caso di verifica positiva, entro il 31 dicembre 2010, i provvedimenti necessari per dare attuazione ai predetti Piani provinciali.

Per il rispetto del suddetto termine è necessario che le Regione inoltri all'USR i Piani sopra citati entro il 20 dicembre 2010.

Le rispettive Articolazioni Territoriali provinciali dell'USR provvederanno, entro il 31 dicembre 2010, ad effettuare, per la parte di propria competenza, le operazioni meccanografiche all'anagrafe delle istituzioni scolastiche gestita dal Sistema Informativo del M.I.U.R.

